



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Rosa Capasso, all'udienza cartolare del 22 aprile 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 10061/2012 vertente

TRA

ADVANCE IMPIANTI di Falcone Alfredo e c. s.a.s., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Domenica D'Aleo, come in atti

- ricorrente -

E

INPS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli, come in atti

- resistente -

OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 16.11.2012 presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro, la parte ricorrente in epigrafe proponeva impugnativa avverso l'avviso di addebito n.32820120003796551000 notificato in data 24.10.2012, con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 1.695,28 a titolo di omissione contributiva (note di rettifica) per il periodo 08/2011-09/2011-11/2011-12/2011. L'opponente contestava la legittimità della pretesa dell'istituto, deducendo il pagamento dei contributi per i periodi indicati nell'opposto avviso di addebito e che la somma richiesta dall'Istituto non era dovuta in quanto riferita a lavoratori assunti ai sensi dell'art.8 della legge 407/90, aventi titolo all'esenzione totale dei contributi. Si costituiva l'INPS che resisteva al ricorso chiedendone nel merito il rigetto.

La causa perveniva innanzi a questo giudicante, in servizio presso la sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in forza del decreto presidenziale del 05.04.2019, per la prima volta, all'udienza del 20.05.2019 ed è decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che sta interessando il paese, ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n.



18/2020, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Preliminarmente è doveroso operare una premessa di carattere procedurale. L'art. 83 comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 ha, infatti, introdotto in relazione al presente periodo la possibilità di celebrare le *“udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”*.

La norma risulta applicabile al caso di specie, considerato anche che il procedimento era in fase di discussione finale e non richiedeva, pertanto, la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti.

La discussione è avvenuta, in occasione dell'odierna udienza, mediante lo scambio e il deposito di note scritte, in conformità al dettato normativo, consultabili dal fascicolo telematico ed in relazione alle quali nessuna parte ha sollevato questioni.

Del resto, il verbo “scambiare”, in senso transitivo pronominale, significa “indirizzarsi reciprocamente”, operazione che, nella fattispecie, è avvenuta proprio attraverso il deposito nel fascicolo telematico, fruibile da tutte le parti del procedimento, delle note di trattazione scritta

Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.

La pretesa contributiva oggetto dell'impugnato avviso di addebito, indicata in note di rettifica da DM10 per i mesi suddetti, trova fondamento nella errata determinazione dei contributi dovuti dall'azienda, che in sede di denuncia dei DM10, per i mesi in contestazione, ha calcolato e provveduto a pagare nella misura ridotta prevista dalla l. n. 407/1990, in assenza dei presupposti normativi necessari per poter fruire delle previste agevolazioni contributive.

Le suddette note di rettifica, come evidenziato dall'Inps nella memoria difensiva, sono state emesse per il recupero delle agevolazioni di cui alla legge n. 407/1990 secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006 che ha subordinato la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso, da parte del datore di lavoro, del Documento Unico di regolarità contributiva (DURC).

In particolare, l'Istituto previdenziale ha allegato e documentato che tali note di rettifica sono state emesse in seguito a verifiche amministrative dalle quali era emerso che l'opponente non versava nella condizione di regolarità contributiva che consentiva la fruizione delle agevolazioni, in virtù del mancato versamento delle differenze su modelli DM/10 di 06/2009-07/2009-08/2009 (avviso bonario notificato il 9.06.2010), di 05/2011-07/2011 (avviso bonario notificato il 30.11.2011) (cfr. doc. in atti prod.ne Inps).



In via preliminare, al fine di dirimere la controversia de qua, giova brevemente delineare il quadro normativo rilevante.

L'art. 1, comma 1175 della legge 27 Dicembre 2006, n. 296, recita: “... *i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”

Il successivo comma 1176, dell'art. 1 citato, demanda alla emanazione di un decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente (avvenuta con il decreto ministeriale n. 27 del 24 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2007, n. 279).

Secondo la previsione risultante dal combinato disposto degli artt. 6 e 7 del DM citato, in presenza di irregolarità l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di Durc interno) resta sospeso.

L'art. 5 dm 24 ottobre 2007 definisce, poi, il requisito della regolarità contributiva: “*La regolarità contributiva è attestata dagli Istituti previdenziali qualora ricorrano le seguenti condizioni: a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto*”.

Decorso il termine di quindici giorni, laddove la situazione di irregolarità permanga, le agevolazioni richieste sono recuperate mediante relativo addebito.

Nel caso di specie, l'Ente previdenziale, dopo aver accertato una situazione di irregolarità in capo alla società opponente, risultata inadempiente rispetto all'obbligo di pagamento dei DM10 su indicati nel relativo termine di scadenza, ha provveduto ad inviare le note di rettifica (avviso bonario del 23 luglio 2012, notificato il 1.08.2012), al fine di recuperare le agevolazioni contributive che, erroneamente, in relazione al periodo in cui la società versava in una situazione di inadempienza, la stessa aveva autonomamente applicato (cfr. doc. in atti prod.ne Inps).

La pretesa dell'Inps risulta, in definitiva, fondata.

A fronte delle contestazioni sollevate dall'Istituto previdenziale e della documentazione dallo stesso prodotta, l'opponente avrebbe dovuto, d'altra parte, comprovare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni



invoke, provando, ma, prima ancora, allegando l'insussistenza della irregolarità contributiva contestata dall'Inps.

La giurisprudenza della Suprema Corte, con orientamento consolidato e non disatteso da questo giudice, ha più volte ribadito infatti che, in tema di sgravi contributivi, grava sull'impresa che vanti il relativo diritto, l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (cfr., in tal senso, tra le tante, Cass., sez. lav., 26 ottobre 2010, n. 21898).

Orbene, tale allegazione, nella specie, risulta del tutto assente in ricorso, laddove la società opponente si è limitata ad affermare la sussistenza del proprio diritto a beneficiare delle agevolazioni contributive di cui alla legge n. 407/1990, senza, tuttavia, allegare e documentare, in relazione al periodo in contestazione, l'avvenuto pagamento dei DM10 nel termine di scadenza previsto dalle legge.

Né, tantomeno, l'istante ha documentato l'avvenuto rilascio, da parte dell'Istituto previdenziale, in relazione al periodo indicato nell'atto impugnato, del DURC, il cui possesso, come sopra evidenziato, rappresenta un presupposto necessario per poter fruire dei benefici normativi e contributivi.

Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta il ricorso;
- condanna l'opponente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Inps che liquida in complessivi € 844,00 oltre Iva e cpa come per legge, se dovute.

Santa Maria C.V., 22 aprile 2020

Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Rosa Capasso

